STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 96

Scadenza dell'aspettativa per motivi di salute

Il personale collocato in aspettativa per motivi di salute deve essere sottoposto, alla scadenza della, medesima, a nuovo accertamento sanitario nei modi previsti nell'art. 93, e, se riconosciuto idoneo, ha l'obbligo di riprendere servizio nel termine stabilito dalla Azienda, Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 92 - ove perduri lo stato di inabilita' e l'Azienda non ritenga di far uso della facolta' prevista nel terzo comma dell'articolo medesimo, oppure, dopo che sia stato fatto uso di questa facolta' - il dipendente viene dispensato dai servizio, sempre che non ricorra la applicazione dell'art. 49 e salvo il diritto al trattamento di quiescenza. L'aspettativa per motivi di salute puo' essere revocata quando, d'ufficio o a domanda dell'interessato, venga accertato, nei modi stabiliti nell'art. 93, che e' venuta a cessare la causa che l'aveva determinata.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-96-scadenza-dell-aspettativa-per-motivi-di-salute/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it